



**AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO**  
**Contrada Lamia snc – 89013 GIOIA TAURO (RC)**  
**Tel. 0966/588640 Fax 0966/588617 [www.portodigioiatauro.it](http://www.portodigioiatauro.it)**  
**e-mail:info@portodigioiatauro.it**

## **CAPITOLATO D' ONERI**

### **Premessa**

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 17, della legge 84/94, e successive modificazioni e integrazioni, e del Regolamento della fornitura di lavoro temporaneo, approvato con Ordinanza n. 37/2008 del 17/12/2008 del Presidente dell'Autorità Portuale, deve procedere con gara d'appalto all'individuazione di un'impresa per la fornitura di lavoro temporaneo a favore delle imprese utilizzatrici di cui al citato Regolamento, autorizzate alla esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali da svolgersi nel Porto di Crotona.

Il suddetto Regolamento viene allegato al presente Capitolato e ne costituisce parte integrante

### **Art. 1**

#### **Durata dell'appalto**

L'appalto avrà una durata di anni 4 (quattro) dalla data di consegna del servizio.

La durata dell'appalto potrà essere prolungata per un anno, fino ad un massimo di tre anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.

### **Art. 2**

#### **Valore presunto dell'appalto**

Il valore presunto dell'appalto è pari a € **3.268.520 (tremilioniduecentosessantottomilacinquecentoventi/00)**.

Il valore annuo presunto del servizio è pari a € **817.300 (ottocentodiciassettemilatrecento/00)** ottenuto mediante la proiezione dei dati di lavoro dell'anno 2007 nel porto di Crotona.

I valori sopra indicati devono ritenersi meramente indicativi non essendo nota la richiesta di lavoro temporaneo che potrà risultare necessario negli anni futuri in quanto soggetta alle fluttuazioni del traffico e neppure la tariffa che potrà scaturire dall'espletamento della gara di cui trattasi.

Nessuna eccezione e nessuna richiesta di risarcimento l'impresa autorizzata potrà avanzare qualora l'importo annuo degli introiti dovesse essere, per qualsiasi causa, inferiore a quello stimato.

### **Art. 3** **Requisiti di ordine generale**

Possono partecipare alla gara i soggetti nei confronti dei quali non sussistano le cause di esclusione previste in via generale dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006 e succ. modificazioni e dalla legge 383/2001.

Tenuto conto dell'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994 succ. modificazioni, l'attività della impresa concorrente deve essere rivolta esclusivamente alla fornitura di lavoro portuale temporaneo e detta impresa non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli artt. 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'art. 21, comma 1, lett. a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lett. a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lett. a), impegnandosi, in caso contrario a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

L'impresa concorrente deve inoltre impegnarsi ad assorbire n. 2 unità operative e n. 1 unità amministrativa appartenente al soggetto di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) e qualora detto numero risultasse inferiore tutti i soci/dipendenti in forza a tale soggetto, assicurando loro continuità di trattamento economico e normativo nel rispetto del C.C.N.L. ed a corrispondere la retribuzione delle giornate di mancato avviamento secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 15, della legge 84/94.

Il numero di 1 unità amministrativa è suscettibile di variazione a seguito di sentenze sfavorevoli a detto soggetto da parte del competente giudice del lavoro in n. 3 procedimenti in corso, che avranno effetti anche ai fini della rideterminazione della tariffa formulata ai sensi del successivo articolo 6.

### **Art. 4** **Capacità economica e finanziaria**

Le imprese concorrenti devono dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante:

- Idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari
- Fatturato per svolgimento di operazioni e servizi portuali, realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ciascun esercizio.

### **Art. 5** **Capacità tecnica ed organizzativa**

Le imprese partecipanti devono dimostrare la loro capacità tecnica ed organizzativa mediante:

- Operatività di un ufficio dell'impresa in Crotone, per la gestione amministrativa ed operativa dell'appalto;
- Organico dei dipendenti e/o soci dell'impresa che hanno operato nel settore delle operazioni e servizi portuali nell'ultimo triennio, non inferiore, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quello che dovrà assumere in caso di aggiudicazione, ai sensi dall'art. 9 del presente Capitolato.

## Art. 6

### Criterio di aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 163/2006 e succ. mod. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

**A. Merito tecnico.....massimo 60 punti**

A1 Piano di chiamata ed avviamento al lavoro.....max 30 punti

A2 Organizzazione del servizio.....max 20 punti

A3 Piano di formazione e sicurezza dei lavoratori...max 10 punti

**B. Tariffa.....massimo 40 punti**

**A. In particolare per quanto riguarda il MERITO TECNICO dell' offerta:**

A1 Piano di chiamata ed avviamento al lavoro;

Deve definire le modalità e le formalità della chiamata al lavoro e degli avviamenti in conformità al Regolamento per la fornitura del lavoro temporaneo ed alle esigenze operative delle imprese utilizzatrici. Il piano dovrà precisare le condizioni relative agli storni degli avviamenti, alle inoperosità, alle ordinazioni per il prolungamento del turno, alle ordinazioni urgenti, al fuori orario ecc.

A2 Organizzazione del servizio;

Supporto logistico – amministrativo per corrispondere alle esigenze operative delle imprese utilizzatrici.

Esperienza professionale dei dipendenti o soci lavoratori, o che l' impresa si impegna ad assumere, che costituiranno l' organico in caso di aggiudicazione, indicandoli nominativamente e specificando per ciascuno, gli anni di servizio espletati nel campo specifico delle operazioni e servizi portuali con mansioni di natura operativa e le abilitazioni possedute (ad es. patenti di guida "C", "D", "E", attestati di partecipazione a corsi di guida o in materia di sicurezza ecc.)

Schema di accordo, condizionato all' esito della procedura di aggiudicazione dell' appalto, con Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo di cui al decreto legislativo n. 276/2003, per la somministrazione di lavoratori temporanei in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 17, comma 6, della legge n. 84/94 e succ. modificazioni.

A3 Piano di formazione e sicurezza dei lavoratori Predisposto ai sensi dell' art. 19 del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo;

Il Piano deve illustrare i criteri per la formazione professionale e in materia di sicurezza e igiene del lavoro, del personale proprio e di quello proveniente dai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui al Decreto Legislativo 276/2003, con indicazione dell' investimento previsto per ciascun addetto.

**B.Per quanto riguarda l' elemento TARIFFA, l' offerta economica del concorrente dovrà indicare, con riferimento all' art. 14 del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo:**

a) Il costo orario medio del lavoratore temporaneo in orario ordinario, come previsto dalla lettera a) dell' art. 14 richiamato;

b) La maggiorazione della voce sub a), in termini percentuali e valore assoluto, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo art. 14;

c) La tariffa oraria, in orario ordinario, risultante dalla somma degli importi di cui alle voci sub a) e sub b).

Il costo relativo alla sicurezza, non soggetto a ribasso nell' offerta economica, è fissato in **Euro 0,17 l' ora**.

L'eventuale applicazione sulla tariffa di una quota di costo afferente la retribuzione delle giornate di mercato avviamento dei lavoratori non sarà soggetta all'incremento percentuale di cui alla precedente lettera b).

## **Art. 7**

### **Documentazione di gara**

I concorrenti dovranno presentare, nell'ora e nel giorno stabiliti dal bando di gara, un plico sigillato lungo i lembi di chiusura e recante la sigla o firma del Rappresentante Legale dell'impresa concorrente munito della dicitura **“Offerta per la procedura aperta per l'individuazione dell'impresa fornitrice di manodopera temporanea nel porto di Crotona, ai sensi dell'art. 17 della L. 84/94”**. Tale plico dovrà contenere:

1. una busta sigillata contraddistinta dalla dicitura **“A –documentazione”** che dovrà contenere a sua volta:
  - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante, redatta nelle forme del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i.;
  - un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente, avente data non anteriore a mesi sei da quello della gara, e recante la dicitura “antimafia” di cui all'art. 9 del D.P.R. 252/98;
  - idonee dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari;
  - fatturato per svolgimento di operazioni e servizi portuali, realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ciascun esercizio, da documentare mediante la produzione di copia dei bilanci di esercizio depositati e riclassificati, ovvero di altro documento equipollente;
  - documentazione attestante l'operatività di un ufficio dell'impresa in Crotona, per la gestione amministrativa ed operativa dell'appalto;
  - organico dei dipendenti e/o soci dell'impresa che hanno operato nel settore delle operazioni e servizi portuali nell'ultimo triennio, non inferiore, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quello che dovrà assumere in caso di aggiudicazione, ai sensi dall'art. 9 del presente Capitolato;
  - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) avente data non anteriore a giorni 15 (quindici) da quella di svolgimento della gara.
2. una busta sigillata contraddistinta dalla dicitura **“B –offerta tecnica”** che dovrà contenere a sua volta:
  - piano di chiamata ed avviamento al lavoro, redatto con le modalità di cui al precedente art. 6;
  - documentazione attestante l'organizzazione del servizio, redatta con le modalità di cui al precedente art. 6;
  - piano di formazione e sicurezza dei lavoratori predisposto ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, redatto con le modalità di cui al precedente art. 6.
3. una busta sigillata contraddistinta dalla dicitura **“C –offerta economica”** che dovrà contenere a sua volta:
  - l'offerta economica del concorrente strutturata secondo le indicazioni del precedente art. 6, lett. B.

## **Art. 8**

### **Svolgimento della gara**

Le operazioni di gara verranno svolte in più sedute successive.

Nell' ora e nel giorno stabiliti nel bando di gara, verranno aperti in seduta pubblica i plichi pervenuti per verificare che contengano le buste sigillate (" Busta A – Documentazione" , " Busta B – Offerta Tecnica" , " Busta C – Offerta Economica" ). Si procederà quindi all' esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati, ai fini dell' ammissione, contenuta nella " Busta A" . Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà ad aprire le " Buste B" , contenenti le offerte tecniche, ed attribuirà i relativi punteggi con il metodo di cui al successivo articolo. La Commissione quindi, in seduta pubblica, la cui data verrà tempestivamente comunicata ai partecipanti, provvederà ad aprire la " Buste C" contenenti le Offerte Economiche, attribuendo i relativi punteggi e determinando la graduatoria finale.

L' Autorità Portuale si riserva di aggiudicare il servizio anche in ipotesi di una sola offerta valida, purché questa sia ritenuta congrua e conforme alle norme di legge e di regolamento. L' Autorità Portuale, a suo insindacabile giudizio, potrà non aggiudicare il servizio, qualora le offerte presentate non risultino adeguate alle esigenze operative ed economiche del Porto. Il rilascio dell' autorizzazione rimane comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell' impresa aggiudicataria, entro il termine di 120 giorni dall' aggiudicazione definitiva, dell' avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui all' art. 17, comma 2, della legge 84/94, con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo e dell' art. 4, commi 3 e 4, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 6 febbraio 2001, n. 132.

## **ART. 9**

### **Calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

Il calcolo dell' offerta economicamente più vantaggiosa avverrà sulla base della seguente formula:

$$K_i = A_1 i \cdot X_{PA1} + A_2 i \cdot X_{PA2} + A_3 i \cdot X_{PA3} + B_i \cdot X_{PB}$$

dove:

**A<sub>1</sub>**, **A<sub>2</sub>**, **A<sub>3</sub>**, **B<sub>i</sub>** sono i coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in centesimali attribuiti al concorrente esimo;

**P<sub>A1</sub>**, **P<sub>A2</sub>**, **P<sub>A3</sub>**, sono i fattori ponderali indicati per ciascun elemento di valutazione;

**K<sub>i</sub>** è il punteggio complessivo attribuito al componente esimo;

I Coefficienti A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, riferiti agli elementi di valutazione di natura qualitativa del merito tecnico, sono determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti la Commissione di gara. Il coefficiente B, riferito all' elemento di valutazione di natura quantitativa della tariffa, viene determinato attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore dell' elemento di valutazione più conveniente per le imprese utilizzatrici (tariffa più bassa), ed il coefficiente pari a zero, attribuito al valore dell' elemento di valutazione meno conveniente per le imprese utilizzatrici (tariffa più alta).

**Art. 10**  
**Obblighi dell'impresa fornitrice**

Il Comitato Portuale approva il Piano dell' impresa fornitrice che disciplina la chiamata e l' avviamento al lavoro dei propri dipendenti verso le imprese utilizzatrici.

Il Piano viene successivamente approvato con Ordinanza dell' Autorità Portuale, eventualmente integrato nei contenuti.

Tutte le situazioni operative deroganti il normale avviamento dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto all' Autorità Portuale, significando le motivazioni che le giustificano.

L' impresa fornitrice dovrà, in via esclusiva, svolgere l' attività rivolta alla fornitura del lavoro temporaneo su richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali.

L' impresa fornitrice si obbliga ad eseguire la propria attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, anche secondo il disposto dell' art. 17, comma 7, L. 84/94.

Le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori saranno regolate secondo le previsioni di cui all' art. 17, comma 15, L. 84/94.

I lavoratori dell' impresa fornitrice saranno iscritti in appositi registri tenuti dall' Autorità Portuale di Gioia Tauro, ai sensi dell' art. 24, L. 84/94.

L' impresa fornitrice si impegna ad assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo alle imprese utilizzatrici e deve osservare nei confronti delle stesse l' obbligo di parità di trattamento.

Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l' esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, l' impresa fornitrice potrà rivolgersi, in qualità di impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo indicati dal Decreto Legislativo n. 276/2003, qualora non abbia personale sufficiente a far fronte alle esigenze operative delle imprese portuali.

L' impresa fornitrice sarà tenuta ad ottemperare a tutte le richieste dell' Autorità Portuale di Gioia Tauro finalizzate a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire i dati e le notizie riguardanti l' organizzazione tecnico amministrativa della società medesima, la consistenza e le qualifiche del personale.

A tal fine l' impresa autorizzata è tenuta a fornire all' Autorità Portuale, ogni qual volta ne faccia richiesta, informazioni sulla propria attività, e con cadenza semestrale, un rapporto completo sull' attività stessa, secondo le previsioni al riguardo stabilite dall' Autorità Portuale nel Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo.

L' impresa fornitrice dovrà dotarsi di un organico di lavoratori comprensivo delle risorse umane e professionali del soggetto che opera ai sensi dell' art. 21, comma 1, lett. b), legge 84/94, corrispondente a quanto indicato dall' articolo 10 del Regolamento citato in premessa e comprensivo del personale amministrativo che l' impresa aggiudicataria si impegna ad assumere ai sensi dell' art. 9 del Regolamento.

L' avviamento al lavoro temporaneo presso le imprese utilizzatrici, deve essere comunicato all' Autorità Portuale indicando i nominativi dei lavoratori, l' impresa utilizzatrice, la durata e la tipologia dell' avviamento presso quest' ultima.

L' impresa fornitrice si impegna altresì a realizzare iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo indicate nel Regolamento di fornitura del lavoro temporaneo, nonché nel Piano della formazione del personale presentato in sede di offerta tecnica di gara.

Dette iniziative, così come previsto dall' art. 17 comma 8, L. 84/94, potranno essere finanziate anche con i contributi previsti dalle leggi speciali in materia.

L' impresa fornitrice è tenuta ad assicurare a tutti i prestatori di lavoro temporaneo una adeguata formazione e informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e come indicato dall' articolo 19 del Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

#### **Art. 11**

#### **Controllo dell'attività dell'impresa fornitrice da parte dell'Autorità**

L' impresa fornitrice è comunque sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell' Autorità Portuale di Gioia Tauro secondo i termini e le modalità di cui alla legge 84/94, al Codice della Navigazione e al Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo allegato. L' Autorità Portuale si riserva altresì di verificare in ogni momento la regolarità e l' efficienza dell' attività svolta dall' impresa fornitrice ed in particolare l' Autorità verificherà l' adempimento degli obblighi contributivi e retributivi dei lavoratori da parte dell' impresa stessa.

#### **Art. 12**

#### **Revoca dell'autorizzazione e rinuncia da parte dell'impresa fornitrice**

Come previsto dal Regolamento citato in Premessa, l' Autorità Portuale può procedere nei casi più gravi, alla revoca della autorizzazione, qualora venga accertata la violazione degli obblighi nascenti dall' esercizio dell' attività autorizzata.

L' impresa fornitrice può rinunciare per giusta causa alla autorizzazione previo avviso di almeno 6 (sei) mesi, ferma restando la facoltà dell' Autorità Portuale di fissare un ulteriore termine massimo di 3 (tre) mesi.

In ogni caso, l' Autorità Portuale può rivalersi sul deposito cauzionale per ogni onere conseguente, salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 13**

#### **Garanzie**

La misura della garanzia a corredo dell' offerta viene stabilita in € **10.000,00 (diecimila/00)**.

La misura della garanzia per l' esecuzione dell' appalto viene stabilita in € **300.000,00 (trecentomila/00)**; la relativa polizza assicurativa/fideiussione dovrà recare le condizioni speciali previste dall' art. 113 del D.L.gs. 163/2006 e s.m.i.

Si applicano, per il resto, le pertinenti disposizioni del Decreto Legislativo n. 163/2006.

#### **Art. 14**

#### **Assicurazione**

L' impresa fornitrice è obbligata a provvedere, prima dell' inizio dell' attività, a stipulare con primaria compagnia di assicurazione contratto di assicurazione di responsabilità anche verso terzi e imprese utilizzatrici, a garanzia di eventuali danni che possano essere causati da un proprio dipendente a persone, cose ed animali nell' espletamento dell' attività.

I massimali d' assicurazione ammontano a € **5.000.000,00 (cinquemilioni/00)**, unico rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

**Art. 15**  
**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

**Art. 16**  
**Canone**

Il canone col quale l' Autorità Portuale intende far fronte alle spese di amministrazione, è fissato in **€ 500,00 (cinquecento)**, rivalutato annualmente.

Copia integrale del capitolato d' oneri e del Regolamento allegato, ed i dati necessari per la formulazione dell' offerta possono essere consultati presso il seguente indirizzo:

Autorità Portuale di Gioia Tauro - [www.portodigioiatauro.it/news/appalti](http://www.portodigioiatauro.it/news/appalti).

**Art. 17**  
**Avvertenze**

La partecipazione alla selezione implica la conoscenza dettagliata e l' accettazione, senza condizioni o riserva alcuna, di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nel Regolamento recante la disciplina della fornitura di lavoro portuale temporaneo, approvato con Ordinanza dell' Autorità Portuale n. 37/2008 in data 17/12/2008.

**IL DIRIGENTE**  
**DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
**Dr. Pasquale FARAONE**